

**UNIONE COMUNI
DEL BASSO VICENTINO**

Provincia di VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione
Adunanza ORDINARIA in PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

N. 28 Del 21 Luglio 2014	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
---	---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20,30 nella sede del Municipio di Orgiano.

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con appositi avvisi consegnati a domicilio, i Consiglieri dell'Unione.

Fatto l'appello risultano:

		Presente	Assente
1)	Ceccato Fabrizio	X	
2)	Bertola Silvio		X
3)	Caoduro Flavio Alberto	X	
4)	Chiarello Claudio		X
5)	Chierico Moira	X	
6)	Cibotto Bruno	X	
7)	Cillo Melissa	X	
8)	Dall'Omo Graziano Giuseppe	X	
9)	Forcato Alberto	X	
10)	Fortuna Paola	X	
11)	Gianesini Juanita	X	
12)	Nicolini Luciano	X	
13)	Pillon Giulio	X	
14)	Schivo Michele	X	
15)	Zecchinato Marco	X	
16)	Zonta Walter	X	

Partecipa il Segretario Dott.ssa TAMMARO LAURA.

Il Presidente Ceccato assume la presidenza della seduta, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia dimostrata nei suoi confronti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Ore 20,55

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- Con deliberazioni dei Consigli comunali di Alonte n. 5 in data 8 aprile 2002, di Asigliano Veneto n. 9 in data 21 febbraio 2002, di Orgiano n. 7 in data 21 febbraio 2001 e di Pojana Maggiore n. 11 in data 26 febbraio 2002, esecutive, venivano approvati l'atto costitutivo dell'Unione Comuni del Basso Vicentino, poi stipulato il 24 luglio 2002 al n. 16.029 di Rep. Notaio Franco Golin di Lonigo ed il relativo Statuto;
- Il Comune di Alonte con deliberazione di C.C. n. 17 del 11/06/2013 ha deliberato il recesso dall'Unione con effetto dal 1° gennaio 2014;
- Il Comune di Sossano con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/11/2013 ha aderito all'Unione con decorrenza dal 01/01/2014 approvando lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione medesima, nel testo precedentemente modificato con conformi deliberazioni consiliari dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano e Pojana Maggiore rispettivamente n. 31 del 21/11/2013, n. 42 del 19/11/2013 e n. 28 del 22/11/2013;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che per quanto concerne l'imposta municipale propria le norme regolamentari attualmente in vigore, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C.;

VISTO che l'art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO il D.L. 16/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

PREMESSO con delibera di Consiglio Unione n 14. Del 09.04.2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO lo schema di regolamento dell'Unione IUC (per la sola parte IMU e TASI) predisposta dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

UDITA la relazione illustrativa della Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Sig.ra Lorella Saggiorato, presente alla seduta su invito del Presidente;

UDITO il Segretario, che propone, col parere favorevole verbalmente espresso dalla Responsabile, i seguenti tre emendamenti, in base al vigente assetto di riparto delle competenze fra l'Unione ed i singoli Comuni associati:

- All'art. 8, comma 2 (“ Rimborsi ”) sostituire in due punti la parola “ Comune ” con le parole “ funzionario responsabile del tributo ”;
- All'art. 10, comma 1 (“ Versamenti rateali dell'imposta ”) sostituire la parola “ Comune ” con le parole “ funzionario responsabile del tributo ”;
- All'art. 11, comma 1 (“ Riscossione coattiva ”) sostituire in un primo punto la parola “ Comune ” con le parole “ funzionario responsabile del tributo ” e in un secondo punto le parole “ dal Comune ” con le parole “ dall'Unione ”;

UDITO il Consigliere Cillo, che segnala invece un errore materiale nell'art. 25, nel senso che non si comprende cosa sia disposto per i fabbricati di interesse storico o artistico al comma 5; sempre col parere favorevole della Responsabile Saggiorato, il Segretario rileva che va eliminato il comma 5, dovendosi estendere la previsione di cui al comma 4 ai fabbricati di interesse storico o artistico, con l'inserimento della congiunzione " e " dopo la parola " IMU ";

Dopo ulteriore breve discussione sul merito della proposta, durante la quale intervengono:

- Consigliere Pillon, il quale chiede cosa va a Roma e cosa resta al Comune dell'IMU e della TASI;
- Sig.ra Saggiorato, la quale chiarisce che solo il gettito dell'IMU ad aliquota base sui fabbricati produttivi affluisce allo Stato;
- Consigliere Zecchinato, il quale aggiunge che, non essendo più rimborsato dallo Stato dal 2014 il mancato gettito dell'IMU relativo alle prime case, necessariamente i Comuni devono stabilire aliquote TASI più elevate dell'aliquota base dell' 1 per mille, per preservare gli equilibri di bilancio recuperando il minore gettito IMU;
- Presidente, il quale precisa che rientra nell'autonomia di ogni Comune deliberare in merito alle aliquote IMU e TASI, con aumenti per qualche aspetto sulle aliquote base al fine di far fronte ai tagli, ma che in futuro per l'immagine dell'Unione sarebbe auspicabile che la tassazione si uniformasse;
- Consigliere Cillo, la quale chiede se, viste le incertezze del quadro normativo, non fosse il caso di spostare di alcuni mesi l'approvazione del Regolamento;
- Sig.ra Saggiorato, la quale replica che il Regolamento va approvato entro il termine di approvazione del bilancio e che, pur essendo imminente la proroga di tale termine al 30 settembre, per ora resta ferma la data ultima del 10 settembre, prevista per il 2014 per la deliberazione delle aliquote TASI;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserito nel presente provvedimento;

ACQUISITO agli atti il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. n. 267/2000, così introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 267/2000;

Posti in votazione separatamente gli emendamenti proposti, come segue:


- l'emendamento all'art. 8 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 14 componenti del Consiglio presenti;
- l'emendamento all'art. 10 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 14 componenti del Consiglio presenti;
- l'emendamento all'art. 11 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 14 componenti del Consiglio presenti;
- l'emendamento all'art. 25 è approvato all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 14 componenti del Consiglio presenti;

CON VOTI sulla proposta emendata nei termini di cui sopra: favorevoli n. 13 (tredici), contrari nessuno, astenuti n.1 (uno – Cillo) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) (per la sola parte IMU e TASI) composto di n. 28 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01 gennaio 2014;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
- 5) con successiva votazione, voti favorevoli n. 13 (tredici), contrario nessuno, astenuto n. 1 (uno – Cillo) espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti del Consiglio presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Presidente ringrazia la Sig.ra Saggiorato, che saluta e lascia la sala della riunione.



***UNIONE COMUNI DEL BASSO
VICENTINO***

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

INDICE

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Dichiarazioni
- Art. 5 - Versamenti
- Art. 6 - Somme di modesto ammontare
- Art. 7 - Attività di verifica
- Art. 8 - Rimborsi
- Art. 9 - Interessi
- Art. 10 – Versamenti rateali dell'imposta
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Clausola di adeguamento
- Art. 13 - Entrata in vigore

CAPITOLO B – IMU

- Art. 14 - Oggetto componente IMU
- Art. 15 - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 16 - Determinazioni dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 17 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 18 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 19 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili e collabenti
- Art. 21 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

CAPITOLO C – TASI

Art. 22 - Oggetto componente TASI

Art. 23 - Presupposto impositivo

Art. 24 - Soggetti passivi

Art. 25 - Base imponibile

Art. 26 - Determinazione delle aliquote

Art. 27 - Modalità di versamento

Art. 28 - Scadenze del versamento

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC istituita con l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta si base su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone:
 - a) dell'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile. Per la disciplina della TARI si rinvia a specifico Regolamento approvato dal Consiglio dell'unione con delibera n. 14 del 09.04.2014.

Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo

1. L'Unione dei Comuni, con delibera di giunta dell'Unione, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 4 - Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo secondo le modalità previste dalla legge e obbligatoriamente su modello messo a disposizione dall'Ente, dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5 - Versamenti

1. I versamenti della IUC sono fatti tramite apposito modello fiscale semplificato F24 ;
2. I versamenti della IUC si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore di un Comune incompetente purché l'imposta versata nei termini di legge risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune, quale soggetto attivo del tributo.
4. Si considerano validi i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri o a nome del defunto, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili.

5. L'imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore all'importo minimo previsto dal successivo art. 6. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.
6. Con riferimento all'annualità 2012 e 2013 per la sola componente IMU, qualora si sia provveduto ad effettuare i conguagli d'imposta con la rata a saldo, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni in base al disposto normativo di cui al comma 3 dell'art. 10 della Legge 212/2000 "Statuto del Contribuente".

Art. 6 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 7 - Attività di verifica

1. Relativamente a ravvedimento, accertamento e rimborsi si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
2. E' ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi o tardivi versamenti oltre l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è commessa la violazione, (oppure oltre un anno dalla violazione se non è presentata la dichiarazione) a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Per chi si avvale di questo tipo di ravvedimento, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 7,5% (pari ad $\frac{1}{4}$ del 30%) più gli interessi legali applicati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento
3. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo sia uguale o inferiore a €. 12,00, esclusa comunque l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal

giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal funzionario responsabile del tributo ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al funzionario responsabile del tributo medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per la medesima componente tributaria negli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali od inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 6.

Art. 9 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 – Versamenti rateali dell'imposta

1. 1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del funzionario responsabile del tributo e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di € 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal funzionario responsabile del tributo per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dall'Unione o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPITOLO B – IMU

Art. 14 - Oggetto componente IMU

1. Il presente capitolo disciplina la componente dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con Legge 22/12/11, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011,

n. 23, nonché dell'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44.

Art. 15 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 16 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/92.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale, con propria delibera può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in commercio delle aree fabbricabili site nel territorio, a fini puramente indicativi. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Art. 17 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2001, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 18 - Aree fabbricabili divenute inedificabili.

1. Qualora un'area, fabbricabile in base allo strumento generale adottato dal Comune, divenisse inedificabile a seguito mancata approvazione dalla Regione, compete il diritto al rimborso, su richiesta dell'interessato.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate,
 - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 19 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, è equiparata all'abitazione principale e pertanto soggetta al medesimo trattamento fiscale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che non hanno vincoli di parentela con l'anziano o disabile stesso.

Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili e collabenti

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001.
3. non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici;
4. non costituisce motivo di inagibilità e inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognatura;
5. il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso e risultare inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari: in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia tecnica con spese a carico del possessore dell'immobile, oppure da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La riduzione ha effetto dalla data in cui è accertato lo stato di inagibilità o inabitabilità o comunque dal 1° gennaio dell'anno di presentazione

dell'autocertificazione qualora il contribuente dichiari la sussistenza di inagibilità o inabitabilità anteriormente al 1° gennaio.

8. Sono fatte salve, ai fini IMU, le dichiarazioni sostitutive già presentate per l'ICI qualora permangano i requisiti.
9. I fabbricati collabenti classificati in categoria F2 sono da assoggettare all'imposta come area fabbricabile in quanto destinati alla demolizione e ricostruzione, a prescindere dal fatto che l'area sia inserita, dallo strumento urbanistico generale, in zona agricola.
10. Il fabbricato collabente situato in una zona del territorio comunale dove è precluso il recupero edilizio sarà escluso dall'IMU non essendo né fabbricato con rendita, né area edificabile

Art. 21 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

CAPITOLO C – TASI

Art. 22 - Oggetto componente TASI

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale IUC in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 24 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 23. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile,

conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 26. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio dei rispettivi Comunità con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 25 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi e di cui alle norme regolamentari sull'IMU.
2. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che non hanno vincoli di parentela con l'anziano o disabile stesso.
3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 16 e 17 del presente Regolamento in materia di IMU.
4. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili come specificato all'art. 20 in materia di IMU e per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 26 - Determinazione delle aliquote

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili

comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

Art. 27- Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato come previsto dall'art. 5 delle disposizioni generali IUC.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 28- Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio
(Saggiorato Lorella)

IL FUNZIONARIO
del servizio ragioneria
(Gallo Dott.ssa Raffaella)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Ceccato Geom. Fabrizio)

IL SEGRETARIO
(Tammaro Dott.ssa Laura)

(*) _____

(*) _____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Unione il 25 luglio 2014 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

IL SEGRETARIO
(Tammaro Dott.ssa Laura)

Data _____

(*) _____

(¹) Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Tammaro Dott.ssa Laura)

Data _____

(*) _____
